

TRIBUNALE ROMA
31 OTTOBRE 1991

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: MACIOCE

PARTI: CARNEVALE

(Avv. Giorgianni, Bernardi)

EDITORIALE LA REPUBBLICA,

BOCCA

(Avv. Ripa di Meana, Ninni)

Stampa • Diritto di critica • Limiti

Il diritto di critica può essere esercitato nelle forme espressive più nette e vibranti, nel rispetto tuttavia del limite che nessuna esigenza di libero ed incondizionato confronto di idee può giustificare la maliziosa e subdola insinuazione, la indiretta demolizione della figura dell'« accusato », la spregiudicata soppressione di elementi di fatto, l'accorto ed insinuante accostamento di dati inconferenti e quant'altro con il quale, a volte, si sostituisce il libero ed appassionato confronto delle idee.

Diffamazione • A mezzo stampa • Espressione « azzeccarbugli » • Lesione della reputazione • Sussistenza

La qualifica di « azzeccarbugli » riferita ad un magistrato costituisce espressione di palese disprezzo verso le formalità del processo ed è pertanto — accomunata alla indiretta accusa di « impudente favoreggiamento della Mafia » — lesiva della reputazione.

Danno • Liquidazione • Lesione della reputazione • Notizie di stampa • Criteri • Diffusione e collocazione della notizia • Notorietà del giornalista • Rilevanza

Ai fini della liquidazione del danno derivante dalla diffusione col mezzo della stampa di notizie lesive della reputazione vanno considerati la larghissima diffusione della testata, la collocazione primaria dell'articolo, la massima notorietà del giornalista (applicando tali criteri il Tribunale ha liquidato ad un alto magistrato leso da un editoriale del giornalista Bocca pubblicato con rilievo sul quotidiano La Repubblica, la somma di L. 40 milioni).

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 1989, il dr. Corrado Carnevale, Presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione, ha convenuto innanzi al Tribunale di Roma il giornalista Giorgio Bocca, L'editoriale La Repubblica S.p.A. ed il suo direttore dr. Eugenio Scalfari, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni — morali e patrimoniali — arrecato all'onore dell'esponente per effetto delle proposizioni diffamatorie contenute negli articoli, a firma Giorgio Bocca, apparsi sui numeri del 31 marzo e del 18 aprile 1989 del quotidiano La Repubblica.

A criterio dell'attore il giornalista avrebbe formulato un grave ed ingiurioso attacco alla funzione giudicante di legittimità svolta, affermando che le decisioni assunte dai collegi da lui presieduti avrebbero costituito impudente favoreggiamento della mafia, con la sistematica assoluzione di notori mafiosi ed assassini conclamati e con il non credibile pretesto del garantismo procedurale.

Si sono ritualmente costituiti, con unica difesa, i tre convenuti, affermando che gli articoli apparsi su La Repubblica, lungi dal voler aprire

una polemica personale dovevano ritenersi opinioni — nette quanto discutibili — sulla inidoneità del garantismo processuale e giudiziario ad assicurare una reale efficacia nella repressione del fenomeno mafioso. Hanno pertanto chiesto la reiezione della domanda.

Acquisite le conclusioni sopra interamente trascritte, la causa è stata rimessa al Collegio che ha provveduto a trattenerla in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Pare al Collegio che la domanda risarcitoria del Carnevale, appuntatasi sugli articoli di Giorgio Bocca apparsi sui numeri 31 marzo 1989 e 18 aprile 1989 del quotidiano *La Repubblica* (edito e diretto dai convenuti, litisconsorti del Bocca), articoli ritenuti diffamatori e quindi fonte di responsabilità risarcitoria civile in difetto di querela in sede propria, sia parzialmente fondata.

In punto di diritto pare al Collegio possano essere formulate solo alcune precisazioni in margine all'indirizzo consolidato del S.C. — e condiviso appieno da questo Ufficio — in tema di limiti all'esercizio dei diritti di cronaca e critica giornalistica.

È invero consolidata affermazione giurisprudenziale quella per la quale l'«informazione giornalistica» (fatti ed opinioni) possa far premio sulla riservatezza e sull'onore individuale solo in ragione di un rilevante interesse pubblico alla diffusione della notizia, sempre che essa sia vera (oggettivamente o putativamente) e che sia esposta con serenità ed oggettività (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711 e Cass. pen. 21 gennaio 1986, *ivi*, 1988, II, 179).

Tale affermazione, in realtà formulata in margine agli atti di esercizio della cronaca giornalistica, appare non compiutamente adeguata a regolare i limiti dell'esercizio del diritto di critica giornalistica, le volte in cui le proposizioni ritenute diffamatorie esprimano, in tutto o in parte, le opinioni del loro estensore, posto che — in forza del primario precetto costituzionale (art. 21) — la critica dell'altrui agire (e sempre che quest'ultimo sia suscettibile di interesse socialmente rilevante), se pur sempre deve fondarsi su fatti e dati veri, non è di contro tenuta al rispetto di forme e moduli «sereni» ed «equilibrati».

Si vuole, cioè, significare che la critica, il cui ruolo costituzionale «centrale» equivale ad assenza di «limiti interni», può essere esercitata con le forme espressive più nette e vibranti, senza rituali ed ipocriti omaggi a stili e forme espressive e cioè nelle forme che il livello (elevatissimo) dei conflitti ideali, sociali, economici, giuridici della nostra democrazia, consiglia od impone.

Resta, però, la riserva, pur ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza del S.C., della chiarezza e lealtà espositiva della critica, per quanto violenta e demolitrice essa sia, posto che nessuna esigenza di libero ed incondizionato confronto di idee potrebbe giustificare la maliziosa e subdola insinuazione, la indiretta demolizione della figura dell'«accusato», la spregiudicata soppressione di elementi di fatto, l'accorto ed insinuante accostamento di dati inconferenti e quant'altro con il quale, a volte, si sostituisce il libero ed appassionato confronto delle idee.

Identici limiti devono, ovviamente, richiedersi alla attività di critica giornalistica dei provvedimenti giurisdizionali e del significato (giudiziaro-politico-sociale) di tali provvedimenti in un qualsiasi contesto storico

e topografico della vita nazionale. Il che è quanto dire che — fermo l'essenziale rispetto per la verità dei fatti riferiti e presumibile essendo l'interesse diffuso alla notizia — il giornalista potrà sottoporre alla più dura e netta critica qualsiasi provvedimento di giustizia, non solo (il che pare alquanto marginale) per i suoi contenuti ed i suoi « riti » processuali ma anche e viepiù per le (supposte) scelte ideologiche e culturali che li animano, per le reazioni che inducono nella società, per la portata generale che assumono in relazione ai conflitti che dividono Istituzioni e cittadini.

E ciò ferma restando la ricordata riserva di modalità chiare, nette e intelleggibili per i lettori.

Tanto premesso, può esaminarsi in sintesi la complessiva opinione del giornalista Bocca negli articoli in discorso, in relazione alla questione della insufficienza della risposta statale al fenomeno della criminalità mafiosa, per poi esaminare più attentamente i riferimenti formulati dal notissimo giornalista sulla « politica giudiziaria » realizzata dalla Prima sezione penale del S.C. (presieduta, ora come allora, dal Carnevale) nei procedimenti penali di sua competenza.

Il primo articolo (31 marzo 1989 - titolo: « Se lo Stato si arrende »), trae le mosse del clamoroso rifiuto del Giudice Riggio di accettare l'assegnazione all'Alto Commissariato (in quanto fatto segno a ripetute minacce) per polemizzare duramente con quelle istituzioni e quei poteri che, rifiutando di prendere atto del reale stato di guerra in cui versano le aree del Paese in cui imperversa la criminalità mafiosa, si ostinano a eludere — ipocritamente — il problema della conseguente « strumentazione di guerra ». Ritiene il giornalista che, cosiccome durante la lunga stagione terroristica politici e magistrati seppero dare risposte nette e dure, anche a spese delle garanzie individuali, una effettiva lotta alla mafia debba essere condotta con strumenti decisi ed eccezionali, scontando una riduzione dei diritti processuali, e da parte di una magistratura che si senta parte in tale impegno dello Stato. Di qui la insofferenza verso i formalismi ritardanti del processo (« ...si pretende di combattere la Mafia dando via libera agli azzeccarbugli, sia giudicanti che in toga avvocatesca... »). Di qui la dura polemica verso i recenti interventi della Cassazione (annullamenti di sentenze di appello rese in procedimenti di criminalità mafiosa) e, per essi, con il Presidente di quei collegi giudicanti, il dr. Corrado Carnevale, accusato apertamente nei termini di cui appresso.

Si tratta, dunque, di una tesi chiara e precisa di chiamata in causa di organi giurisdizionali, direttamente accusati di seguire impudentemente i riti e le regole ordinarie, rendendo sterile omaggio al culto delle garanzie, quando la gravità della situazione imporrebbe una coraggiosa e semplificante scelta « di sostanza ». Ed è una tesi che denuncia gli effetti oggettivamente « patologici » e perversi di tale formalismo, chiamandoli — con inusitata polemica — di « impudente favoreggiamento della Mafia ».

L'articolo del 18 aprile 1989 (titolo: « Signor Presidente, Lei che ne pensa? ») dopo una apertura satirica in margine alla notizia della reazione del Carnevale al primo articolo, esplicita la tesi della necessità di attenuare il garantismo processuale diffondendosi nell'analisi dei suoi effetti perniciosi: dalla rottura del « pool antimafia » negli uffici giudiziari di Palermo, alla sostanza di alcune pronunzie assolutorie della Cassazione e delle Corti d'Assise d'Appello, alle tracotanti dichiarazioni di criminali scarcerati. E chiude l'articolo con immaginario appello al Presidente della Repubblica.

Si tratta, dunque, di tesi del noto giornalista esposte con particolare vigore e rigore argomentativo, nel cui « iter logico » trova coerente posto l'anatema lanciato contro i Giudici (*in primis* la Cassazione) che, non solo non avvertono l'esigenza di « fare la loro parte » nella lotta alla criminalità mafiosa, ma — per paura o impudente indifferenza — finiscono per erigere attorno ai criminali mafiosi vere e proprie barriere di « garanzie processuali ».

È una tesi alla quale, è ben noto, si è risposto e risponde da altri con l'affermazione della inderogabile « terzietà » del Giudice (Cassazione in testa) rispetto a qualsiasi conflitto e con il fermo richiamo a principi di uniformità e generalità di interpretazione delle norme.

Ma è una tesi sulla quale — ovviamente — non è dato alcun sindacato giudiziario di merito, e men che meno da parte del Giudice chiamato a delibare in sede civile la commissione di uno specifico illecito diffamatorio.

All'interno della riferita tesi è la dura polemica contro l'indirizzo seguito dalla Cassazione, presieduta dal Carnevale, polemica che accomuna i due articoli nella denuncia degli annullamenti di sentenze, per vizi procedurali, disposti dai collegi giudicanti di legittimità.

Orbene, pare al Collegio che, mentre profili di illecito diffamatorio sono ravvisabili nell'articolo del 31 marzo, nessuna censura possa al Bocca muoversi — nei termini di cui dianzi si è accennato — per le opinioni espresse nel secondo articolo.

Qui, infatti, al di là della polemica contro decisioni della Cassazione (accusata di aver sostanzialmente sostenuto che la « Cupola » non esiste), come tali non direttamente ed esplicitamente coinvolgenti il Carnevale (quantomeno non meno del suo Primo Presidente o degli altri componenti i collegi), l'odierno attore è fatto segno esplicitamente solo ad una aperta irrisione satirica, proprio in testa all'articolo, in ordine alla quale il collegio non ritiene di ravvisare profili di reato.

Ivi, infatti, il Bocca riferisce della intenzione del Carnevale di presentare querela in relazione all'articolo precedente e di destinare « ...l'eventuale risarcimento dei danni a un premio per la miglior sentenza garantista ». Di qui la proposta del Bocca di insignire la Corte palermitana di tale onore, in relazione ad un certo esito processuale. Subito dopo, ripreso il tono dialettico, Bocca afferma di non aver formulato opinioni diffamatorie del Carnevale ma solo posto « con forza » il problema (la tesi dianzi sintetizzata) della compatibilità del garantismo processuale della Cassazione (e per essa del Carnevale) con lo stato di guerra con la mafia in cui verrebbe l'Italia.

Ora, se tale precisazione va valutata in relazione alle opinioni espresse sul Carnevale nel primo articolo, resta esclusivamente la ridetta « apertura satirica » dell'articolo ad essere oggetto della presente disamina. E sul punto, a parte il rilievo della « caduta di stile » che una siffatta apertura fa registrare ad una esposizione ferma e polemica di proprie opinioni, il Tribunale deve ritenere escluso alcun intento ed alcuna portata diffamatoria dal ricorrere della esimente del diritto di satira, come delineato dalla più recente giurisprudenza di merito, condivisa da questo Ufficio; sul punto, da ultimo, cfr. Pret. Roma 16 febbraio e 4 marzo 1989, in *Dir. inf.*, 1989, 520, nonché giurisprudenza cit. in nota a Pret. Roma, in *Foro it.*, 1990, I, 3038.

Venendo, dunque, alle espressioni usate dal Bocca nell'articolo del 31 marzo 1989, pare al Collegio che tra esse — se pur diverse fossero le inten-

zioni del giornalista (il che, avuto riguardo al dolo « generico » del reato di diffamazione, sarebbe affatto irrilevante), siano rinvenibili proposizioni a contenuto palesemente lesivo della dignità professionale e personale del Carnevale, espressioni cioè che, per le parole e gli accostamenti concettuali, *ben hanno potuto essere intese — quantomeno da larga fascia dei lettori del diffuso quotidiano — come implicanti un'accusa al magistrato di aver programmato ed attuato — con il pretestuoso rilievo dei vizi formali — la generale demolizione delle condanne emesse dalle Corti di Merito nei processi contro la mafia.*

E di tale possibilità di « equivoco » delle espressioni usate si è reso consapevole lo stesso giornalista, là dove, nell'esaminato articolo del 18 aprile, tenta di ricondurre, come del resto fa l'odierna difesa dei convenuti, le espressioni in questione alla riferita tesi del Bocca di una forte denuncia della pericolosità del garantismo formale nello « stato di guerra ».

Ebbene, quanto alle espressioni in questione, è significativo che il diretto riferimento alla giurisprudenza del Carnevale venga preceduto da una espressione di palese disprezzo verso i « riti » processuali (« ...si pretende di combattere la Mafia dando via libera agli *azzeccagarbugli*, sia giudicanti che in toga avvocatesca ») e da una scoperta accusa di « favoreggiamento spudorato » a carico di certe, non precisate, pronunzie di merito (« Abbiamo assistito a processi di Mafia in cui il culto del formalismo era *impudente favoreggiamento della Mafia* »).

È ancor più significativo che la polemica contestazione, in nome della propria tesi, della politica giudiziaria seguita dalla Cassazione, presieduta dal Carnevale, venga condotta con affermazioni trancianti e senza alcun riferimento — magari esemplificativo — a questa o quella pronunzia (si da informare i lettori di quali siano stati gli inaccettabili « formalismi » in omaggio ai quali si sarebbe accettato l'intollerabile prezzo di mandar liberi criminali efferati).

E dunque, in questo contesto e dopo le riferite espressioni, il giudizio del Bocca sul rigorismo formalistico del magistrato Carnevale che manda *sistematicamente* assolti mafiosi notori, assassini di chiara fama, suona come una condanna durissima ad una deliberata scelta giudiziaria: quella di aver programmato (« ...sistematicamente... »), in nome di una inattuabile (« ...chimerico... ») e quasi maniacale (« ...perfezionismo ») rispetto delle regole processuali, la demolizione delle sentenze di condanna dei mafiosi.

Il « messaggio » che dalle espressioni in discorso viene percepito dai lettori è quindi palese: la Cassazione presieduta dal Carnevale, ha fatto una scelta, chiara, programmatica e dannosa, quella di annullare tutti i processi di mafia, con l'obiettivo di far rispettare inutili e pericolosi formalismi e con il risultato, ben previsto e quindi oggettivamente favorito, di impedire che le istituzioni giudiziarie possano fare la loro parte nella lotta alla criminalità mafiosa.

Una lettura di tal guisa del ruolo del magistrato Carnevale, una lettura se non voluta certamente consentita dalle riportate espressioni del giornalista, appare al Collegio seriamente lesiva della dignità personale e professionale del magistrato Carnevale. La polemica del Bocca, infatti, non si rivolge direttamente contro una pronunzia di annullamento, magari eclatante, adottata dalla Cassazione ma contro un preteso programma di annullamenti, sollecitando dai lettori una prevedibile e spontanea ripulsa

morale contro tale scelta, vieppiù perché animata da valori « farisaici » quali il perfezionismo garantista, e suscitando nei lettori stessi, non tutti parimenti versati nell'arte del « distinguere », l'opinione di Carnevale, oltre che favorire nei risultati, la Mafia, possa aver avuto la chiara preveggenza di essi e li abbia pertanto personalmente auspicati.

E per tali ragioni pare al Tribunale che debba essere ravvisato, nelle più volte citate espressioni dell'articolo del 31 marzo 1989, l'illecito diffamatorio in tutti i suoi requisiti penalmente rilevanti.

E di qui, in difetto di querela, ben potendo il Giudice civile valutarne i profili qualificanti al fine di adottare la sanzione risarcitoria, l'illecito per il cui accertamento l'attore ha promosso azione.

In sede civile, è noto, responsabili dell'illecito in questione sono, oltre all'autore dell'articolo, la società editrice (ex art. 11, legge n. 47/1948) ed il direttore responsabile, per omissione del dovuto controllo sulla pubblicazione: e quindi responsabili vanno qui tenuti, tra loro in solido, i tre convenuti.

Quanto ai danni connessi all'illecito in discorso, esclusa in radice l'esistenza di alcun danno patrimoniale, l'indagine si deve incentrare sulla individuazione dell'equa misura della *pecunia doloris*, attribuibile al Carnevale in ragione del carattere penalmente rilevante dell'illecito diffamatorio in discorso.

E si tratta, indefettibilmente, di una valutazione equitativa, pur se legata a parametri tendenzialmente oggettivi.

Da un canto, nella specie, si valuti la larghissima diffusione della testata La Repubblica, la collocazione primaria del pezzo, la massima notorietà del giornalista. Dall'altro lato, si valuti la riscontrata equivocità dell'accusa — e cioè una possibilità che una fascia dei lettori — questa più avvertita e tecnicamente attrezzata — abbia inteso il messaggio come un momento della polemica « sui risultati delle scelte » (nel senso dello stesso Bocca ha mirato ad accreditare nell'articolo del 18 aprile 1989).

Tutto ciò induce il Collegio a contenere la misura del risarcimento nella complessiva somma, rivalutata ad oggi, di lire 40.000.000, somma alla quale accedono, dalla data odierna, gli interessi di legge sino al saldo (e sulla decorrenza dalla data della liquidazione, e non da quella del fatto commesso, degli interessi, si richiama la giurisprudenza di questo Ufficio: cfr. Trib. Roma 22 febbraio 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 255).

Non spetta a questo Tribunale disporre — come invocato dall'attore — questa o quella destinazione della somma qui liquidata.

Sussistendone i presupposti si adotta la sanzione ulteriore *sub* art. 120 cod. proc. civ., limitandola ad una sola inserzione per estratto e sul solo quotidiano « La Repubblica », a cura e spese dei convenuti.

Non sussistono le condizioni di urgenza o di timore di insolvenza dei debitori per munire la pronunzia di clausola.

Le spese di lite graveranno sui convenuti soccombenti, in solido, avuto riguardo alla delicatezza delle questioni trattate ed all'impegno difensivo profuso, nella somma di L. 5.300.000 + IVA e CAP (di cui L. 300.000 per esborsi, L. 1.000.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari di avvocato).

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, condanna Bocca Giorgio, la S.p.A. Editoriale La Repubblica e Scalfari Eugenio a corrispondere a Carnevale Corrado, per risarcimento dei danni morali patiti a seguito dell'articolo a firma Giorgio

Bocca apparso sul quotidiano La Repubblica del 31 marzo 1989, la somma di L. 40.000.000 oltre ad interessi legali dalla data odierna a quella del saldo; dispone che la presente sentenza venga pubblicata, per estratto del dispositivo, a cure e spese dei convenuti, per una sola volta sul quotidiano «La Repubblica» entro 90 gg. dalla pubblicazione della sentenza: condanna i predetti convenuti, in solido, a corrispondere all'attore L. 5.300.000 + IVA e CA per spese di lite, determinate d'ufficio.